



DECRETO FISCALE 2025 - D. LGS. N. 192/2024

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, opera una revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti. Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari (art. 1 e 2) ai redditi di lavoro autonomo (art. 5 e 6) sino ai redditi d'impresa (art. da 8 a 14) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie (art da 15 a 18).

In tema di decorrenza delle nuove disposizioni viene precisato che le modifiche si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

REDDITI DEI TERRENI - ART. 1 E 2

Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 192/2024 modificano gli artt. 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (D.P.R. 917/1986), relativamente:

- **ai Redditi dominicali e agrari:** il reddito dominicale per coltivazioni su immobili censiti come fabbricati sarà determinato con una tariffa d'estimo provinciale incrementata del 400%; il reddito agrario comprenderà invece una componente del reddito medio ordinario attribuibile al capitale e al lavoro impiegato
- **all'aggiornamento delle banche dati catastali:** viene previsto un sistema semplificato per l'aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un'esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.

DEDUZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - ART. 3, C. 1, LETT. A) E B) PUNTO 1

Il decreto modifica le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all' art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 (o di regolamento aziendale), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

POLIZZE LONG TERM CARE LTC - ART. 3, C. 1, LETT. B) PUNTO 1.2

L'articolo prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefits aziendali, anche in forma assicurativa per la copertura dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana viene estesa anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FRINGE BENEFIT - ART. 3, C. 1, LETT. B) PUNTO 2.1

Il decreto sostituisce il secondo periodo del art. 51, comma 3 del TUIR il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS - ART. 3, C. 1, LETT B) PUNTO 2.2

L'importo soglia di non imponibilità viene aggiornato da lire in euro 258,23.



INDENNITÀ O RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE - ART. 3, C. 1, LETT B) PUNTO 3

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione ad oggi vigente dell'art. 51, comma 5, TUIR.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ART. 5 E 6

Le modifiche introdotte:

- estendono il regime della **tassazione separata per alcune plusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica professionale;
- introducono il **principio di onnicomprensività** nella determinazione del reddito di lavoro autonomo: il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla **differenza tra tutte le somme e i valori in genere**, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e **l'ammontare delle spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività; il comma 2 dell'art. 54, prevede l'**esclusione dal concorso alla formazione del reddito** delle somme percepite a titolo di:
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
 - riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi;
- confermano il **principio di cassa** quale criterio di imputazione temporale del reddito: in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi verrà allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
- prevedono un'apposita disciplina relativa alla **deducibilità delle spese** relative a taluni beni ed elementi immateriali;
- introducono il **principio di neutralità fiscale** di:
 - **operazioni straordinarie** su conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a **società tra professionisti**: il comma 1 del nuovo art. 177-bis TUIR, in particolare, stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività riferibili all'attività professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze;
 - **apporti in associazioni senza personalità giuridica**, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
 - **apporti delle partecipazioni nelle associazioni professionali o società semplici**, in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
- intervengono su **ammortamenti e Iva**: viene previsto periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali non superiore a 5 anni;
- intervengono sul **regime di esclusione Iva**, previsto per le operazioni straordinarie, anche per il caso di cessione relativa allo studio del professionista, considerato come insieme di beni organizzati, comprensivo non solo dei beni strumentali, ma anche del portafoglio clienti.

REDDITI DIVERSI - ART. 7

L'art. 7 del Decreto modifica l'art. 68 del TUIR, modificando il regime delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione: il comma 2, in particolare, viene sostituito, per cui per i terreni acquistati per effetto di successione *"si assumerà come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente"*, mentre per i terreni acquistati per effetto di donazione verrà assunto *"come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente"*.



REDDITI D'IMPRESA NELLA RIFORMA IRPEF-IRES 2024 - ART. DA 8 A 14

Gli artt. 8 e 14 del Decreto legislativo attuativo della riforma IRES-IRPEF 2024, intervengono sulla disciplina complessiva dei redditi d'impresa, in materia di determinazione della **base imponibile**, a fini IRES, delle società e degli enti commerciali residenti, prevedendo misure per la **riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali**.

In particolare, si modifica:

- il trattamento fiscale delle **sopravvenienze attive** derivanti da proventi in denaro o in natura, conseguiti a titolo di contributo o di liberalità;
- il trattamento fiscale della **valutazione delle rimanenze finali** di opere, forniture e servizi;
- il trattamento tributario delle **valutazioni dei crediti e debiti in valuta**.

In sintesi:

- l'art. 11 disciplina vari **regimi di riallineamento ai fini fiscali**: il riallineamento potrà essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'art. 10, c. 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato art. 10, c. 1, lett. g);
- l'art. 12 disciplina l'**istituto opzionale del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda**;
- l'art. 14 consente di **affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta** attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%;
- l'art. 15 modifica il **regime di riporto delle perdite** e operazioni straordinarie, ai fini della determinazione della base imponibile IRES;
- l'art. 16 disciplina il trattamento fiscale applicabile in caso di **scissione societaria mediante scorporo**;
- l'art. 17 modifica la disciplina dei **conferimenti**.